Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Statale
"Daniele Marignoni – Marco Polo"
Via Melzi D'Eril, n°9 - 20154 MILANO – Tel. 02313059 – Fax 0233103924
Succursale: Via Demostene, n°40 – Tel. 0249518420 - 1- Fax 0227000872
Codice fiscale 97722510159 Cod. Mecc. MIIS102004 Codice univoco UFQW0L
www.marignonipolo.edu.it pec: miis102004@pec.istruzione.it
e-mail: info@marignonipolo.edu.it miis102004@istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI il DPR n.249 del 24 giugno 1998;

VISTO il DPR n. 235 del 21 novembre 2007;

EMANA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'istituto e sostituisce ogni disposizione regolamentare precedente sulla stessa materia.

Art. 1 - Premesse

Questo regolamento è formulato in attuazione di quanto previsto in materia di mancanze disciplinari degli studenti e relativi procedimenti e provvedimenti dagli artt. 4, 5 del DPR n.249/1998 e modifiche successive.

"I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica" (art.4 c.2 DPR 249/98).

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: secondo la valutazione dei docenti e/o degli organi competenti, mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate e mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti educativi commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Sono oggetto di valutazione e procedimento disciplinare e di eventuale provvedimento disciplinare tutti i comportamenti individuali degli studenti che siano in violazione dei doveri previsti dall'art. 3 del DPR 249/98 ovvero in violazione di quanto previsto dal patto educativo di corresponsabilità e dalle disposizioni regolamentari dell'istituto, nonché i comportamenti

che prefigurino fattispecie di reato.

Le sanzioni possono essere irrogate anche per comportamenti e mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegati a persone, fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

In particolare sono oggetto di valutazione e procedimento disciplinare e di eventuale provvedimento disciplinare anche tutti i comportamenti legati all'uso improprio, non autorizzato, violento, discriminatorio e/o offensivo di mezzi di comunicazione, social media,

blog, e ogni altra risorsa web e/o multimediale, che coinvolgano studenti e/o personale scolastico o loro familiari, ferme rimanendo le responsabilità più gravi per eventuali fattispecie di reato.

La convocazione straordinaria dei genitori di uno studente, nel caso di comportamenti dello stesso problematici dal punto di vista disciplinare, rientra nella necessaria azione di informazione e di accordo, nel quadro della collaborazione scuola-famiglia, per una concertata strategia di recupero. Quando possibile, a cura del singolo docente, del Coordinatore di classe o dell'intero Consiglio di classe, anche in coordinamento con la Presidenza, tale convocazione potrà essere compiuta anche a livello preventivo.

Art. 2 - Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi

- **Sanzioni individuali.** Sono divise in tre gruppi, distinti dai soggetti competenti ad infliggere la sanzione:

a)

a1. Richiamo verbale.
a2. Consegna da svolgere in classe.
a3. Consegna da svolgere a casa.
a4. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.
a5. Richiamo verbale in coordinamento con la Presidenza.
a6. Nota e/o ammonizione scritta sul registro elettronico di classe.
a7. Diminuzione voto di condotta di un punto.

b)

b1. Allontanamento dalla comunità scolastica per un giorno.
b2. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a tre giorni.
b3. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni.

c)

c1. Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni.
c2. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni.
c3. Esclusione dallo scrutinio finale.
c4. Esclusione e non ammissione all'esame di Stato

- **Sanzioni di gruppo o di classe.** Quando il comportamento dei singoli studenti integra un comportamento collettivo di gruppo o di classe sono applicabili a tutti i membri del gruppo o della classe le stesse sanzioni, che anche in questo caso vengono divise in gruppi distinti dai soggetti competenti ad infliggere la sanzione. Vengono escluse dalle

sanzioni di gruppo o di classe le sanzioni di sospensione dalle lezioni; esse eventualmente verranno considerate nella valutazione delle sanzioni individuali.

d)

d1. Richiamo verbale.
d2. Consegna da svolgere in classe.
d3. Consegna da svolgere a casa.
d4. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente.
d5. Richiamo verbale in coordinamento con la Presidenza.
d6. Nota e/o ammonizione scritta sul registro elettronico di classe.

e)

e1. Sospensione di attività extracurriculari, uscite didattiche, viaggi di istruzione di gruppo e di classe precedentemente programmati.
e2. Annullamento di attività extracurriculari, uscite didattiche e viaggi di istruzione di gruppo e di classe precedentemente programmati.

Art. 3 - Soggetti competenti ad infliggere la sanzione

Il singolo docente della classe, o il docente supplente, può irrogare le sanzioni del gruppo a) e gruppo d).

Le sanzioni a1, a6, d1 e d6 possono essere irrogate anche dal docente non della classe ma appartenente all'istituto e comunicate contestualmente al Coordinatore di classe.

La Presidenza può irrogare le sanzioni del gruppo a) e gruppo d).

Il Consiglio di classe può irrogare le sanzioni dei gruppi a), b), d) ed e).

Per le sanzioni del gruppo b) viene convocato tempestivamente, dal Coordinatore di classe e/o dal Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe nella sua forma estesa ai rappresentanti degli studenti e dei genitori regolarmente eletti.

Per le sanzioni del gruppo b) la convocazione del Consiglio di classe può essere fatta anche su richiesta a maggioranza dei membri della componente docenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio d'Istituto può irrogare le sanzioni del gruppo c), secondo le previsioni dei cc. 6, 9, 9bis e 9ter dell'art. 4 del DPR 249/98, e viene convocato dal Dirigente scolastico.

Art. 4 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente/gli studenti possano esporre le proprie ragioni:

- verbalmente per le sanzioni dei gruppi a) e d);
- verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori o dell'eventuale tutore, se possibile, per le sanzioni dei gruppi b) e c).

Nel caso di convocazione del Consiglio di classe per procedimenti disciplinari che contemplino sanzioni del gruppo b) i genitori dello studente, o l'eventuale tutore, devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma o comunicazione con il registro elettronico. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

Se lo studente non avrà fatto pervenire le proprie ragioni per iscritto o se i genitori, o l'eventuale tutore, e/o lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione dell'organo collegiale il Consiglio di Classe procederà comunque nella valutazione del caso basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. La sanzione potrà essere comminata anche in assenza dello studente e dei suoi genitori o dell'eventuale tutore.

Come previsto dal c. 5 art. 4 del DPR 249/98, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Allo studente che accetta la conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica le specifiche attività verranno indicate dalla Presidenza. La Presidenza, nel caso di sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica uguali o superiori a tre giorni e fino a quindici giorni, potrà anche includere tra le possibili attività quelle da svolgere presso Onlus o enti no profit del territorio che svolgano azione di sostegno sociale, previe specifiche convenzioni che verranno stipulate tra l'istituto e detti enti a cura del Dirigente scolastico.

Nel caso di convocazione del Consiglio di istituto per procedimenti disciplinari che contemplino sanzioni del gruppo c) i genitori dello studente, o l'eventuale tutore, devono essere prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma o comunicazione con il registro elettronico. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.
Se lo studente non avrà fatto pervenire le proprie ragioni per iscritto o se i genitori, o l'eventuale tutore, e/o lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione dell'organo collegiale il Consiglio di istituto procederà comunque nella valutazione del caso basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. La sanzione potrà essere comminata anche in assenza dello studente e dei suoi genitori o dell'eventuale tutore.

La Presidenza darà comunicazione scritta e motivata allo studente e/o genitori, o all'eventuale tutore, della sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica, con indicazione delle date di allontanamento o, nel caso lo studente si sia avvalso della possibilità di conversione, delle eventuali attività di conversione della sanzione da svolgere, con le relative date.

Art. 5 - Corrispondenza tra comportamenti e sanzioni

Viene stabilita la seguente corrispondenza di massima tra i comportamenti e le tipologie di sanzione, ferma restando l'autonomia dei docenti o dell'organo collegiale competente nella motivata differente valutazione dei singoli casi e di tutte le informazioni e considerazioni di contesto:

comportamento	**sanzioni**
Ritardi ripetuti all'ingresso a scuola o ripetute assenze saltuarie non legate a motivi di salute o a cause di forza maggiore	Sanzioni a1, a5 e a6
Mancanza del materiale scolastico occorrente	sanzioni gruppi a) e d)
Non rispetto delle consegne a casa	sanzioni gruppi a) e d)
Non rispetto delle consegne a scuola	sanzioni gruppi a) e d) e b1
Copiatura verifiche	sanzioni gruppo a) e b1
Assenze o ritardi ripetutamente non giustificati	sanzioni gruppo a) e b1

Sistematica non produzione delle giustificazioni per assenze ritardi	sanzioni gruppo b)
Rientro in classe in ritardo dopo la fine dell'intervallo o nei cambi di lezione o ingiustificata prolungata assenza dalla classe durante le ore di lezione	sanzioni gruppo a) e b1
Ripetuti ritardi nel rientro in classe dopo la fine dell'intervallo o nei cambi di lezione o ingiustificate prolungate assenze dalla classe durante le ore di lezione	sanzioni gruppo b)
Uscita non autorizzata da scuola	sanzioni gruppo b)
Prima e seconda infrazione del divieto di fumo, come previsto da specifico Regolamento approvato dal Cdi in data 14/11/19	sanzione a6 e obbligo di svolgere attività utili alla comunità scolastica secondo l'organizzazione che verrà predisposta dal Dirigente scolastico, oltre a sanzione amministrativa
Terza e successive infrazioni del divieto di fumo, come previsto da specifico Regolamento approvato dal CdI in data 14/11/19	sanzioni gruppo b) oltre a sanzione amministrativa
Occasionale disturbo delle attività didattiche	sanzioni gruppo a) e b1
Ripetuto disturbo delle attività didattiche	sanzioni gruppo b)
Uso non autorizzato del cellulare in classe	sanzioni gruppo b)
Riprese audio/video non autorizzate in classe	sanzioni gruppo b)
Episodio di comportamenti e/o linguaggio irriguardoso, prepotente e offensivo nei confronti di altri studenti	sanzioni gruppi a) e b)
Ripetuti episodi di comportamento e/o linguaggio irriguardoso, prepotente e offensivo nei confronti di altri studenti	sanzioni gruppo b)
Episodi di comportamento e/o linguaggio irriguardoso, prepotente e offensivo nei confronti di docenti e/o personale scolastico	sanzioni gruppo b)
Frequenza saltuaria alle lezioni in DAD senza problemi di connessione accertati	sanzione a 6
Mancata attivazione del video per più di 2 lezioni	sanzione a 7
Mancanza di un abbigliamento adeguato e di un comportamento idoneo rispetto all'attività didattica in DAD	sanzione a 6

Utilizzo di pseudonimi o di sigle in sostituzione del proprio nome e cognome	sanzione b 1
Utilizzo di più applicazioni non autorizzate durante la lezione in DAD	sanzione b1
Collegamento in ritardo di oltre i cinque minuti in DAD	sanzioni a 6 e b1
Interventi inappropriati durante le lezioni in DAD	sanzioni a 6 e b1
Mancanza di un linguaggio, nel tono e nel contenuto, adeguato al contesto formativo in DAD	sanzioni a 6 e b1
La condivisione del link del collegamento con persone estranee al gruppo classe in DAD	sanzioni a 6 e b 3
Registrazione e divulgazione della lezione live al di fuori del gruppo classe in DAD	sanzioni a 6 e b 3
Consumo di alimenti e bevande durante la lezione in DAD	sanzione a 6
Svolgimento delle verifiche scritte e orali con l'aiuto di persone estranee al gruppo classe in DAD	sanzioni a 6 e b 2
Violenze psicologiche verso gli altri	sanzioni gruppi b) e c), ferme rimanendo eventuali più gravi responsabilità connesse a fattispecie di reato
Violenze fisiche verso gli altri	sanzioni gruppi b) e c), ferme rimanendo eventuali più gravi responsabilità connesse a fattispecie di reato
Bullismo e Cyberbullismo	sanzioni gruppi b) e c), ferme rimanendo eventuali più gravi responsabilità connesse a fattispecie di reato
Reati e/o compromissione dell'incolumità delle persone	sanzioni gruppi b) e c), ferme rimanendo eventuali più gravi responsabilità connesse a fattispecie di reato

In caso di recidive nei comportamenti il docente o l'organo collegiale competente potrà applicare sanzioni via via crescenti e comunque applicherà una sanzione non minore a quella precedentemente irrogata.

Art.6 Danni materiali o vandalismo

Viene stabilito che quando il comportamento dello studente, della classe o di un gruppo di studenti abbia rotto, danneggiato, vandalizzato o lordato ambienti, arredi, attrezzature o strumentazioni scolastiche, sia dolosamente che collateralmente ad altri comportamenti dolosi scorretti, ferme rimanendo le eventuali sanzioni disciplinari di cui al precedente art . 5, essi, o la famiglia o il tutore in caso di studenti minori, dovranno porvi rimedio rifondendo il danno e/o i costi di riparazione, sostituzione pulizia e manutenzione.

Sarà l'istituto a procedere alla stima e quantificazione dei danni, e ad organizzare i lavori di riparazione, sostituzione, manutenzione e/o pulizia, esponendo successivamente allo studente, alla classe o al gruppo di studenti responsabili dei danni, o ai loro genitori e tutori nel caso di studenti minorenni, i costi che dovranno essere rifusi. I costi saranno esposti suddividendo pro capite il costo complessivo, quando non sia possibile ricostruire ed attribuire in modo differenziato i danni compiuti dai singoli studenti.

Quando possibile, su valutazione ed organizzazione della Presidenza, lo studente, la classe o il gruppo di studenti responsabili dei danni potranno essere chiamati ad effettuare in prima persona in orario extrascolastico la pulizia di quanto lordato.

Art.7 - Organo di garanzia e impugnazioni (ex art. 5 DPR 249/98)

L'Organo di garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dai genitori e da un rappresentante eletto dagli studenti.

L'Organo di garanzia interno della scuola resta in carica 3 anni. Nel caso di decadenza di un suo membro, per dimissioni o perché non più parte della comunità scolastica, si procederà alla surroga mediante nuova individuazione. I membri surrogati rimarranno in carica fino alla scadenza triennale dell'organo di garanzia.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori dello studente sanzionato o da parte dello studente stesso se maggiorenne, all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

Regolamento dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
2. L'Organo di garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti.
3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno che decide in via definitiva.
4. L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti e su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione

del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.

5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.
7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
9. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Approvato dal Consiglio d’istituto in data 18/12/2020

REGOLAMENTO DIVIETO FUMO

Art. 1 Premessa – Riferimenti normativi

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico - Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16/01/2003 n.3
- Art. 51 della L. 3 del 16/01/2003
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9-04-2008
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104

In particolare, il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013) entrato in vigore il 12/09/2013, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n.264) stabilisce testualmente:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1 -bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.".

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

Art. 2 Finalità

a) La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto, si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- promuovere iniziative informative/educative sul tema
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con

genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione

- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui

Art. 3 Divieto di fumo

a) Recepiti i riferimenti normativi indicati in premessa è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, cortili compresi, anche durante l'intervallo. Il divieto è esteso al fumo di sigaretta elettronica.

b) Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma.

c) La violazione al divieto di fumare nella scuola da parte di un minorenne viene contestata (da parte dell'incaricato) al personale presente che non svolge l'obbligo di sorveglianza di cui è incaricato (culpa in vigilando).

d) L'inosservanza del divieto di fumo costituisce, inoltre, MANCANZA DISCIPLINARE GRAVE e come tale comporta provvedimenti disciplinari per gli alunni e avvio di proce dimento disciplinare per i docenti e il personale A.T.A.

Art. 4 Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

a) In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare con apposito decreto il personale preposto all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- notificare direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare

b) Tale personale richiamerà i trasgressori all'osservanza e segnalerà le infrazioni al Capo d'istituto che ha la competenza di applicare le sanzioni.

c) La modulistica sarà predisposta dal Dirigente scolastico e diffusa con apposita circolare.

Art. 5 Sanzioni amministrative

a) Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L.311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori del divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 27,50 ad euro 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

b) Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento (art. 3) e analogamente per gli alunni maggiorenni residenti con i genitori; negli altri casi la notificazione verrà fatta direttamente allo studente.

c) Ai trasgressori del divieto di fumo sarà applicata la sanzione minima di euro 27,50 (o di euro 55,00 quando la violazione sia commessa in presenza di una danno in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni), se il pagamento avverrà entro 15 giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione; altrimenti, qualora il pagamento avvenga decorso il predetto termine ma entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, a norma dell'art. 16 L. 689/1981, sarà ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.
Decorso anche quest'ultimo termini di 60 giorni, la documentazione sarà inviata al Prefetto per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

d) Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo - "ISTITUTO ISS MARIGNONI POLO di MILANO").

e) Eventuali variazioni dell'entità delle sanzioni, a seguito di interventi normativi, saranno comunicate con apposita circolare.

f) I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'istituto al fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

g) Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

Art. 6 Sanzioni disciplinari

a) Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare . Nel caso in cui uno studente sia sorpreso ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate" verrà fatta denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti e contestualmente si applicherà la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni.

b) Ai dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali e negli spazi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, si applica una sanzione disciplinare.

c) In caso di reiterazione dell'infrazione nello stesso anno scolastico le sanzioni disciplinari si aggraveranno proporzionalmente.

d) Per gli studenti.

In occasione della prima e della seconda infrazione la sanzione consiste nell'apposizione di una nota disciplinare, comunicata alla famiglia, con rilevanza diretta per la valutazione del comportamento nello scrutinio, e nell'obbligo di svolgere delle attività utili alla comunità scolastica secondo l'organizzazione che verrà predisposta dal Dirigente scolastico. L'irrogazione della sanzione verrà fatta direttamente dal Dirigente scolastico.

Nel caso di reiterazione dell'infrazione per tre volte nello stesso anno scolastico si applicherà la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni. Ogni ulteriore infrazione porterà all'applicazione di una sospensione dalle lezioni aggravata.

e) Per il personale, anche in considerazione del grave esempio negativo dato alla com unità scolastica, si applicheranno dapprima la sanzione del richiamo, verbale e scritto e, in caso di reiterazione dell'infrazione per tre o più volte nello stesso anno scolastico, si applicheranno proporzionalmente le sanzione più gravi successive.

Art. 7. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Approvato dal Consiglio d'istituto in data 18/12/2020